

Piano delle Attività di Regolazione

Giugno 2024

Divisione Strategie Regolamentari



Piano delle Attività di Regolazione

Giugno 2024

Divisione Strategie Regolamentari



Introduzione

Il presente documento è stato predisposto in attuazione dell'articolo 2 del Regolamento concernente i procedimenti per l'adozione di atti di regolazione generale, adottato dalla Consob con delibera n. 19654 del 5 luglio 2016 ("***Regolamento dei Regolamenti***"). Tale disposizione, come modificata dalla delibera n. 22203 del 10 febbraio 2022, prevede che l'Istituto ai fini dell'efficace ed efficiente perseguimento delle proprie finalità, definisca un documento di programmazione non vincolante contenente il Piano annuale delle attività che intende svolgere per l'adozione degli atti di regolazione generale e il Piano biennale delle attività di verifica d'impatto della regolamentazione. Ai fini della predetta programmazione, la Consob tiene conto:

- delle fonti normative sovraordinate, anche dell'Unione europea, da recepire o attuare con propri atti di regolazione generale;
- degli impegni assunti nelle sedi di cooperazione nazionale e internazionale tra le Autorità di vigilanza sui mercati finanziari;
- dei risultati delle attività di analisi d'impatto della regolamentazione ("*AIR*") e verifica d'impatto della regolamentazione ("*VIR*") precedentemente svolte;
- della necessità di effettuare *VIR* sulla normativa secondaria;
- delle eventuali indicazioni e proposte pervenute dai soggetti vigilati, dagli investitori e dai risparmiatori nonché dalle associazioni rappresentative di tali soggetti.

Ai sensi dell'articolo 2 del Regolamento dei Regolamenti, le attività indicate nel documento di programmazione sono integrate ovvero modificate nel corso dell'anno di riferimento qualora intervengano nuove esigenze di regolazione. La Consob può in ogni caso procedere all'adozione di atti di regolazione generale non previsti dal documento di programmazione.

1. Il contesto normativo europeo.

1.1 Finanza sostenibile.

Nel corso del 2023, e nei primi mesi del 2024, sono proseguiti i lavori del legislatore europeo volti a dare attuazione alla *Renewed sustainable finance strategy* lanciata dalla Commissione europea nel 2021.

In tale ambito, il 15 marzo 2024 è stato raggiunto l'accordo di compromesso provvisorio tra Consiglio dell'UE e il Parlamento europeo in relazione alla proposta di direttiva *Corporate Sustainability Due Diligence* ("**CSDD**"), atto che mira a promuovere comportamenti sostenibili e responsabili da parte delle imprese lungo tutta la catena del valore¹. L'accordo provvisorio definisce l'ambito di applicazione della direttiva, chiarisce le responsabilità delle imprese inadempienti, definisce meglio le sanzioni applicabili e completa l'elenco dei diritti e dei divieti che le imprese dovranno rispettare².

Nel mese di febbraio 2024 è stato, altresì, raggiunto l'accordo politico tra Consiglio dell'UE e Parlamento europeo sul testo di compromesso del Regolamento *ESG Rating Providers*³. Tale atto stabilisce una serie di norme di trasparenza per i fornitori di *rating* ESG che riguardano principalmente le metodologie utilizzate per elaborare i *rating* e definisce un robusto sistema di *governance* e organizzativo, di cui i fornitori di *rating* devono dotarsi per ottenere l'autorizzazione all'esercizio dell'attività da parte dell'ESMA. Il Regolamento definisce anche il regime per i fornitori di *rating* ESG stabiliti al di fuori dell'UE che desiderano operare all'interno dell'unione.

Il 30 novembre del 2023 è stato, infine, pubblicato nella GUUE il Regolamento (UE) 2023/2631 sulle obbligazioni verdi europee e sull'informativa volontaria per le obbligazioni commercializzate come obbligazioni ecosostenibili e per le obbligazioni legate alla sostenibilità ("**Regolamento EuGB**"). Il Regolamento EuGB introduce a livello europeo requisiti uniformi per la *label* "*European green bond*" o "*EuGB*", cui tutti gli emittenti potranno aderire volontariamente per l'offerta agli investitori europei dei loro *green bonds*. Il Regolamento stabilisce, inoltre, un sistema di registrazione e di supervisione incentrato sull'ESMA dei soggetti che svolgono attività di verifica esterna sugli EuGB, nonché la vigilanza delle Autorità nazionali competenti sul rispetto degli obblighi di informativa pre e post emissione derivanti dall'utilizzo della *label* EuGB.

1.2 Capital Market Union.

In relazione alle iniziative per l'esecuzione dell'*Action Plan* contenente misure volte a conseguire ulteriori progressi per il raggiungimento della ***Capital Market Union***, il 26 marzo 2024 è stata pubblicata in GUUE la Direttiva (UE) 2024/927 che modifica le Direttive 2011/61/UE ("**AIFMD**") e 2009/65/CE ("**UCITS**") per quanto riguarda gli accordi di delega, la gestione del rischio di liquidità,

¹ Proposta legislativa della Commissione europea 2022/0051(COD).

² Si segnala, inoltre, che nell'ambito della legislazione sulla sostenibilità ambientale il 6 marzo 2024 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'UE ("GUUE") la Direttiva (UE) 2024/825 per quanto riguarda la responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dell'informazione (c.d. "*Direttiva Greenwashing*").

³ Proposta legislativa della Commissione europea 2023/0177(COD).

le segnalazioni ai fini di vigilanza, la fornitura dei servizi di custodia e di depositario e la concessione di prestiti da parte di fondi di investimento alternativi. Per ciò che riguarda l'AIFMD, la Direttiva: *i*) chiarisce le norme applicabili ai gestori che delegano le loro funzioni a terzi; *ii*) introduce nuove disposizioni per migliorare la gestione del rischio di liquidità nei FIA; *iii*) stabilisce linee guida più chiare per le segnalazioni ai fini di vigilanza da parte dei GEFIA; *iv*) assicura anche la parità di trattamento dei soggetti che forniscono servizi di custodia e ottimizza l'accesso transfrontaliero ai servizi di depositario. Per altro verso, per quanto riguarda gli interventi su UCITS, la citata Direttiva introduce un regime di delega robusto e un trattamento equo per i soggetti che esercitano le funzioni di custodia puntando, altresì, a semplificare le segnalazioni ai fini di vigilanza e a promuovere un approccio armonizzato all'uso degli strumenti di gestione della liquidità.

L'8 marzo 2024 sono stati, inoltre, pubblicati in GUUE: *i*) il Regolamento (UE) 2024/791 che modifica il Regolamento (UE) n. 600/2014 ("**MiFIR**") per quanto riguarda il miglioramento della trasparenza dei dati, l'eliminazione degli ostacoli all'emergere di sistemi consolidati di pubblicazione, l'ottimizzazione degli obblighi di negoziazione e il divieto di ricevere pagamenti per il flusso degli ordini; *ii*) la Direttiva (UE) 2024/790 che modifica la Direttiva 2014/65/UE ("**MiFIDII**"), relativa ai mercati degli strumenti finanziari. Gli interventi di modifica al quadro MiFIDII/MiFIR hanno l'obiettivo di migliorare la trasparenza e la disponibilità dei dati di mercato, migliorare la parità di condizioni tra le sedi di esecuzione e garantire che le infrastrutture di mercato dell'UE possano rimanere competitive a livello internazionale.

A febbraio 2024 è stato raggiunto un accordo di compromesso tra Consiglio dell'UE e Parlamento europeo sull'intero pacchetto di proposte legislative presentate dalla Commissione europea in materia di accesso al mercato dei capitali ("**Listing Act**")⁴, iniziativa che comprende sia proposte di modifica in materia di prospetti e mercati, sia proposte di modifica in materia di voto multiplo. Le citate proposte mirano a semplificare la documentazione necessaria per la quotazione in borsa e razionalizzare il processo di controllo da parte delle Autorità di vigilanza, velocizzando, per quanto possibile, il processo di quotazione e riducendone i costi. Inoltre, il *Listing Act* apporta talune modifiche al Regolamento MAR in materia di comunicazione al pubblico di informazione privilegiate, prevedendo che l'obbligo di divulgare tali informazioni non si applica alle informazioni privilegiate relative a fasi intermedie in un processo prolungato, riconoscendo così che l'immediatezza delle comunicazioni al mercato non può anticipare eventi e decisioni che sono ancora in formazione progressiva.

Nel medesimo mese è stato raggiunto l'accordo politico in sede di trilogio sul negoziato di revisione del Regolamento (UE) 648/2012 ("**EMIR**")⁵. La proposta di regolamento mira a ottenere: *i*) la razionalizzazione e semplificazione di taluni procedimenti relativi alle controparti centrali ("**CCP**"); *ii*) il potenziamento della compensazione centrale nell'UE, in particolare mediante l'obbligo di

⁴ Nello specifico, si fa riferimento alle seguenti proposte legislative presentate dalla Commissione europea nel 2022: *i*) regolamento di modifica [2022/0411(COD)] dei Regolamenti (UE) 2017/1129 ("**Regolamento Prospetto**") e 596/2014 ("**Regolamento MAR**") al fine di favorire l'accesso e la permanenza nel mercato dei capitali; *ii*) direttiva di modifica [2022/0405 (COD)] alla Direttiva 2014/65/UE ("**MIFIDII**") per facilitare la produzione di ricerche sulle PMI e la creazione di segmenti di mercato dedicati alle PMI; *iii*) direttiva [2022/0406 (COD)] volta a consentire l'adozione delle azioni a voto multiplo alle imprese che intendono quotarsi sui mercati di crescita per le PMI.

⁵ Proposta legislativa della Commissione europea 2022/0403 (COD).

mantenimento di un conto attivo presso CCP europee; *iii*) un quadro più solido e sicuro per la compensazione a livello UE; *iv*) il rafforzamento della vigilanza e della cooperazione, anche attraverso un potenziamento del ruolo dell'ESMA e l'istituzione di gruppi di vigilanza congiunti (*Joint Supervisory Team*) e di un meccanismo di monitoraggio intersettoriale (*Joint Monitoring Mechanism*).

Il 27 dicembre 2023 è stato poi pubblicato nella GUUE il Regolamento (UE) 2023/2845, che modifica il Regolamento (UE) n. 909/2014 per quanto riguarda la disciplina di regolamento, la prestazione di servizi transfrontalieri, la cooperazione in materia di vigilanza, la prestazione di servizi accessori di tipo bancario e i requisiti per i depositari centrali di titoli di paesi terzi e che modifica il Regolamento (UE) n. 236/2012. Il citato atto legislativo punta a migliorare l'efficienza del regolamento titoli nell'UE riducendo i costi di conformità e gli oneri regolamentari a carico dei depositari centrali ("CSD") e rendendo più semplice per i CSD offrire servizi a livello transfrontaliero. L'atto legislativo mira, altresì, a migliorare la cooperazione tra le Autorità di vigilanza.

Il 20 dicembre 2023 è stato pubblicato in GUUE il pacchetto di misure relative all'adozione, in ambito europeo, di un punto di accesso unico (c.d. "*ESAP*") alle informazioni rilevanti in materia di servizi finanziari⁶. Il pacchetto ESAP ha attribuito all'ESMA il compito di garantire che il punto di accesso unico fornisca specifiche funzionalità, come ad esempio un portale web che consenta l'accesso diretto, immediato e gratuito alle informazioni. L'ESMA, in stretta collaborazione con l'EBA e l'EIOPA, dovrà altresì garantire la tempestiva disponibilità delle informazioni attraverso l'ESAP, monitorare l'implementazione e il funzionamento dell'ESAP utilizzando indicatori qualitativi e quantitativi. La piattaforma sarà disponibile a partire dall'estate del 2027 e sarà alimentata gradualmente per consentire una solida implementazione.

Ad ottobre 2023 è stata pubblicata la proposta di revisione della Commissione europea del Regolamento (UE) 2016/1011 ("*Regolamento Benchmark*") per quanto riguarda l'ambito di applicazione delle norme per gli indici di riferimento, l'uso nell'Unione di indici di riferimento forniti da un amministratore ubicato in un paese terzo e taluni obblighi di segnalazione. La proposta introduce un nuovo regime di identificazione dei *benchmark* significativi e arricchisce il contenuto del registro tenuto dall'ESMA, in modo da garantire un'adeguata informativa alle *supervised entities* che intendono utilizzare le tipologie di *benchmark* che rientrano nell'ambito di applicazione del Regolamento Benchmark.

Si segnala, infine, che in data 24 maggio 2023 la Commissione europea ha pubblicato il pacchetto di proposte legislative c.d. *Retail Investment Strategy*⁷. Le proposte della Commissione europea sono

⁶ In particolare, il pacchetto ESAP comprende: *i*) il Regolamento (UE) 2023/2859, che istituisce un punto di accesso unico europeo che fornisce un accesso centralizzato alle informazioni accessibili al pubblico pertinenti per i servizi finanziari, i mercati dei capitali e la sostenibilità; *ii*) il Regolamento (UE) 2023/2869, che modifica taluni regolamenti per quanto concerne l'istituzione e il funzionamento del punto di accesso unico europeo; *iii*) la Direttiva (UE) 2023/2864 che modifica talune direttive per quanto concerne l'istituzione e il funzionamento del punto di accesso unico europeo.

⁷ In particolare, il pacchetto RIS comprende: *i*) una proposta di direttiva volta a migliorare e ad allineare la complessiva normativa europea che disciplina la tutela degli investitori al dettaglio, modificando contemporaneamente cinque direttive: MiFID II, IDD, UCITS, AIFMD e Solvency II; per questo, denominata anche "Direttiva *Omnibus*" [2023/0167(COD)]; *ii*) una proposta di regolamento (complementare alla Direttiva *Omnibus*) che ha l'obiettivo di migliorare, il quadro giuridico relativo ai prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (cc.dd. "PRIIPs") [2023/0166(COD)].

principalmente volte a garantire che gli investitori *retail* siano messi nelle condizioni di assumere decisioni di investimento più informate che rispondano meglio alle loro esigenze e ai loro obiettivi e siano adeguatamente tutelati da un quadro normativo allineato e coerente per tutti i tipi di prodotti o servizi di investimento proposti e canali di distribuzione utilizzati. Ciò al fine ultimo di aumentare il grado di fiducia dei medesimi investitori e, conseguentemente, la relativa partecipazione al mercato unico dei capitali. Il 23 aprile 2024 il Parlamento UE ha confermato il report presentato della Commissione per gli affari economici e monetari (ECON), contenente la posizione negoziale del Parlamento UE in fase di trilogio. Per altro verso, sono ancora in corso i lavori in seno al Consiglio dell'UE per la definizione della propria posizione negoziale.

1.3 Finanza Digitale.

A dicembre 2023 è stato raggiunto l'accordo politico di compromesso tra Parlamento europeo e Consiglio dell'UE sulla proposta di Regolamento della Commissione europea in materia di intelligenza artificiale (c.d. "**Regolamento IA**")⁸. La proposta definisce un quadro normativo armonizzato e orizzontale in materia di intelligenza artificiale e sviluppa aspetti essenziali della tematica quali la definizione di sistema ad alto rischio, gli obblighi normativi per i fornitori (*provider*), distributori, utilizzatori di sistemi di intelligenza artificiale, la valutazione ex-ante della conformità di sistemi di IA ad alto rischio, il monitoraggio ex-post dell'IA, e la creazione di un meccanismo di cooperazione a livello UE (*European Artificial Intelligence Board*). È inoltre prevista l'introduzione di una serie di norme armonizzate per disciplinare alcune caratteristiche specifiche delle tecnologie di intelligenza artificiale che possono generare rischi elevati per i quali è necessaria una risposta normativa.

In data 28 giugno 2023 la Commissione europea ha, inoltre, pubblicato la proposta di regolamento c.d. *Financial Data Access Regulation* ("**FIDAR**")⁹. La proposta riguarda l'ambito bancario, quello assicurativo e quello degli investimenti, interessando quindi quasi tutti i servizi, le applicazioni e i dati rilevanti nel settore finanziario, come quelli sui depositi bancari, i contratti assicurativi e i conti titoli. La finalità principale dell'iniziativa della Commissione europea è stabilire un quadro giuridico per la condivisione, l'accesso e il riutilizzo dei dati della clientela nel settore finanziario per la promozione di prodotti e servizi innovativi e incentrati sulle esigenze dei singoli clienti. Sono ancora in corso i negoziati in seno al Parlamento UE e al Consiglio dell'UE per la definizione delle rispettive posizioni negoziali funzionali all'avvio della trilogia interistituzionale.

Il 9 giugno 2023 è stato, infine, pubblicato in GUUE il Regolamento (UE) 2023/1114 relativo ai mercati delle crypto-attività ("**Regolamento MiCA**"). Il Regolamento MiCA stabilisce requisiti uniformi per l'offerta al pubblico e l'ammissione alla negoziazione su una piattaforma di negoziazione di *asset-referenced token* ("**ARTs**"), *e-money token* ("**EMTs**") e crypto-attività diverse

⁸ Proposta legislativa della Commissione europea 2021/0106(COD), la quale stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale e modifica alcuni atti legislativi dell'Unione. Si segnala, inoltre, che il 20 maggio 2024 il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Ministro della Giustizia hanno trasmesso al Parlamento un disegno di legge per l'introduzione di disposizioni nazionali in materia di intelligenza artificiale. Il medesimo disegno di legge contiene, altresì, una delega al Governo per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento IA.

⁹ Proposta legislativa della Commissione europea 2023/0205(COD) in materia di accesso ai dati finanziari.

dagli ART e EMT, nonché i requisiti per i prestatori di servizi per le cripto-attività. In particolare, sono previsti:

- gli obblighi di trasparenza e informativa per l'emissione, l'offerta al pubblico e l'ammissione di cripto-attività alla negoziazione su una piattaforma di negoziazione per cripto-attività;
- i requisiti per l'autorizzazione e la vigilanza dei prestatori di servizi per le cripto-attività, degli emittenti di *token* collegati ad attività e degli emittenti di *token* di moneta elettronica, nonché per il loro funzionamento, la loro organizzazione e la loro *governance*;
- i requisiti per la tutela dei possessori di cripto-attività nell'emissione, nell'offerta al pubblico e nell'ammissione alla negoziazione di cripto-attività;
- i requisiti per la tutela dei clienti di prestatori di servizi per le cripto-attività;
- le misure volte a garantire l'integrità dei mercati delle cripto-attività.

1.4 Altri atti

Ad ottobre 2023, la Commissione europea ha pubblicato una proposta di revisione dei regolamenti istitutivi delle autorità di vigilanza europee sul settore finanziario (ESAs), dell'autorità per il controllo del rischio sistemico (ESRB) e del programma InvestEU¹⁰. La proposta si pone l'obiettivo di semplificare gli obblighi di comunicazione a carico dei soggetti vigilati e di ridurre gli oneri amministrativi ad essi connessi. Per ciò che riguarda il settore dei servizi finanziari, la proposta introduce modifiche ai regolamenti istitutivi delle tre Autorità di vigilanza europee di settore e dell'ESRB, al fine di agevolare lo scambio e il riutilizzo di informazioni concernenti gli istituti finanziari e altri partecipanti ai mercati finanziari e razionalizzare gli obblighi di comunicazione attualmente previsti. Il 7 febbraio 2024 il Parlamento UE ha confermato il report presentato della Commissione per gli affari economici e monetari (ECON), contenente la posizione negoziale della plenaria in fase di trilogio. Sono ancora in corso i lavori in seno al Consiglio dell'UE per la definizione della propria posizione negoziale.

Nel medesimo mese di ottobre, la Commissione europea ha adottato una proposta di revisione del quadro normativo europeo in materia di risoluzione alternativa delle controversie¹¹. Per ciò che riguarda la Direttiva 2013/11/UE, la proposta della Commissione, che mantiene l'attuale approccio di armonizzazione minima della Direttiva, ha come principale obiettivo quello di estendere l'ambito di applicazione oggettivo e territoriale dell'atto legislativo, agevolare l'accesso agli organismi e alle procedure di risoluzione alternativa, garantire che queste ultime siano adeguate e rapide e razionalizzare gli oneri amministrativi a carico degli organismi di risoluzione. In relazione a tale pacchetto di proposte sono ancora in corso i negoziati in seno al Consiglio dell'UE e al Parlamento europeo funzionali alla definizione delle proprie posizioni negoziali.

Infine, il 28 novembre 2023 è stata pubblicata in GUUE la Direttiva (UE) 2023/2673 che modifica la Direttiva 2011/83/UE per quanto riguarda i contratti di servizi finanziari conclusi a distanza e abroga

¹⁰ Proposta legislativa della Commissione europea 2023/0363(COD).

¹¹ In particolare, la proposta di revisione della Commissione europea comprende: *i*) una proposta legislativa che modifica l'attuale Direttiva 2013/11/UE ("Direttiva ADR") sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori[2023/0376(COD)]; *ii*) una proposta legislativa volta ad abrogare il Regolamento (UE) n. 524/2013 al fine di dismettere la piattaforma europea di risoluzione delle controversie online (ODR) [2023/0375(COD)].

la Direttiva 2002/65/CE. La Direttiva inserisce, aggiornandole se necessario, le disposizioni della Direttiva 2002/65/CE ritenute ancora attuali nella Direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori, e abroga la Direttiva 2002/65/CE.

2. Il contesto normativo nazionale.

2.1 Legge di delegazione europea 2021.

Con riferimento al processo di adeguamento della normativa nazionale, nel 2023 sono proseguiti i lavori, avviati nel 2022, volti ad allineare l'ordinamento nazionale alla normativa europea sulla base dei criteri di delega contenuti nella legge 4 agosto 2022, n. 127, recante la delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - **Legge di delegazione europea 2021** (“*LDE 2021*”).

In tale ambito è stato emanato il **decreto legislativo 6 dicembre 2023, n. 224**, di adeguamento della normativa nazionale al Regolamento (UE) 2021/23, relativo a un quadro di risanamento e risoluzione delle controparti centrali (“*Regolamento CCP-RR*”). Il decreto è principalmente dedicato a regolare, a livello nazionale, peculiari aspetti della disciplina di risoluzione dettata dall'atto europeo, concernenti ad esempio i poteri e le funzioni delle Autorità coinvolte nella fase di risoluzione, nonché la relativa procedura. Il decreto, in particolare, designa la Banca d'Italia quale unica Autorità di risoluzione per le CCP italiane e introduce una puntuale declinazione delle specifiche attribuzioni di Banca d'Italia e Consob, quali Autorità competenti per la vigilanza delle CCP.

Nel 2023 è stato poi emanato il **decreto legislativo 6 dicembre 2023, n. 204**, di adeguamento alle disposizioni del Regolamento (UE) 2021/557, il quale modifica il Regolamento (UE) 2017/2402 (“*Regolamento Cartolarizzazioni*”) introducendo norme specifiche per le cartolarizzazioni di *non-performing exposure*, nonché la possibilità di ottenere la certificazione STS (ossia Semplice, Trasparente e Standardizzata) anche per le cartolarizzazioni sintetiche ove ricorrano le condizioni stabilite dal Regolamento Cartolarizzazioni. Il decreto, nell'adeguare le previsioni contenute nel TUF in materia di cartolarizzazioni alle nuove competenze sulle STS sintetiche, conferma il riparto di competenze definito dal Regolamento Cartolarizzazioni, assegnando alla Consob la vigilanza sulle cartolarizzazioni STS sintetiche.

Nel mese di dicembre è stato, inoltre, emanato il **decreto legislativo 7 dicembre 2023, n. 207**, con il quale è stato istituito il Comitato per le politiche macroprudenziali, quale Autorità indipendente designata ai sensi della raccomandazione CERS/2011/3 del Comitato europeo per il rischio sistemico del 22 dicembre 2011 per la conduzione delle politiche macroprudenziali. Coerentemente con l'obiettivo della vigilanza macroprudenziale, al Comitato è stato affidato l'obiettivo di perseguire la stabilità del sistema finanziario nel suo complesso, nonché la prevenzione e il contrasto dei rischi sistemici. Al Comitato partecipano il Governatore della Banca d'Italia, che lo presiede, il Presidente della Consob, il Presidente dell'IVASS e il Presidente della COVIP.

Con il medesimo decreto l'ordinamento nazionale è stato adeguato al Regolamento (UE) 2021/168, che modifica il Regolamento Benchmark per quanto riguarda l'esenzione di taluni indici di riferimento per valuta estera a pronti di paesi terzi e la designazione di sostituti di determinati indici

di riferimento in via di cessazione. Il citato decreto ha modificato, tra l'altro, l'articolo 4-*septies*.1 del TUF, designando il Comitato per le politiche macroprudenziali quale Autorità competente a valutare l'adeguatezza della c.d. clausola di *fallback*, ossia della clausola contrattuale di riserva che trova applicazione in caso di cessazione definitiva di un indice di riferimento. In particolare, il Comitato per le politiche macroprudenziali è chiamato a valutare se una clausola di riserva originariamente convenuta non rispecchi più, oppure rispecchi con differenze significative, il mercato o la realtà economica che l'indice di riferimento in via di cessazione intendeva misurare e se l'applicazione di tale clausola possa costituire una minaccia per la stabilità finanziaria. Si segnala, peraltro, che con il medesimo decreto sono state introdotte delle modifiche nel Testo Unico Bancario sulle disposizioni applicabili in caso di variazione sostanziale o cessazione di un indice di riferimento.

Nel corso del 2023, è stato altresì emanato il **decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 29**, che adegua l'ordinamento nazionale alla Direttiva (UE) 2021/2261, in materia di uso dei documenti contenenti le informazioni chiave da parte delle società di gestione di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari ("*OICVM*"), e all'art. 32 del Regolamento (UE) n. 1286/2014 ("**Regolamento PRIIPs**"). Il decreto apporta delle modifiche al TUF volte a razionalizzare gli obblighi in materia di informazioni chiave da rendere agli investitori.

Sulla base dei criteri di delega contenuti nella LDE 2021 è stato poi emanato il **decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 30**, che adegua la normativa primaria al Regolamento (UE) 2020/1503 sui fornitori europei di servizi di *crowdfunding* per le imprese. Il decreto di recepimento ha esteso il perimetro delle competenze della Consob, che vigilerà sia sull'*equity-based crowdfunding* sia sul *lending-based crowdfunding*. La vigilanza sui prestatori di servizi di *crowdfunding* avverrà congiuntamente alla Banca d'Italia secondo una suddivisione di competenze basata sul criterio di riparto per finalità. In particolare, all'Istituto vengono attribuiti compiti di supervisione relativi alla trasparenza e correttezza dei comportamenti nell'ambito delle offerte realizzate sui portali di *crowdfunding*.

Infine, si segnala l'emanazione del **decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 31**, che adegua la normativa primaria alla Direttiva (UE) 2021/338, che modifica sia la MiFID II, per quanto riguarda gli obblighi di informazione, la *governance* del prodotto e i limiti di posizione, sia le Direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/878, per quanto riguarda la loro applicazione alle imprese di investimento, per sostenere la ripresa dalla crisi Covid-19. Tali iniziative legislative sono state adottate dalle istituzioni europee in attuazione del *Capital Market Recovery Package*. L'emanazione del decreto apporta delle modifiche al TUF sui criteri generali relativi alla prestazione dei servizi di investimento, con particolare riguardo alle modalità di informativa alla clientela, alle regole sulla *product governance* e alla disciplina sulla ricerca finanziaria avente ad oggetto emittenti a bassa e media capitalizzazione, nonché in materia di derivati su *commodities*.

2.2 Legge di delegazione europea 2022/2023.

All'inizio del 2024 è stata adottata la legge 21 febbraio 2024, di delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - **Legge di delegazione europea 2022-2023** ("*LDE 2022/2023*").

Sulla base dei criteri di delega della LDE 2022/2023 il Consiglio dei Ministri ha approvato, il 10 giugno 2024, uno schema di decreto legislativo relativo al recepimento della Direttiva (UE) 2022/2464 sulla rendicontazione societaria di sostenibilità (“**CSRD**”). Lo schema di decreto riferisce l’ambito di vigilanza della Consob alla rendicontazione di sostenibilità delle società quotate, sulle quali l’Istituto già esercita funzioni di vigilanza con riferimento all’informativa finanziaria, all’informativa continua e a quella connessa alle operazioni straordinarie. Il medesimo atto attribuisce alla Consob funzioni di vigilanza anche in relazione alle attestazioni di conformità rilasciate sulle rendicontazioni di sostenibilità presentate dalle predette società quotate.

Nella medesima data il Consiglio dei Ministri ha approvato uno schema di decreto legislativo di recepimento della Direttiva (UE) 2021/2167, relativa ai gestori di crediti e agli acquirenti di crediti e che modifica le Direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE. Per quanto di interesse in questa sede, si segnala che il citato schema di decreto ha apportato delle modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante la disciplina della revisione legale, ampliando il novero dei soggetti vigilati dalla Consob, per ricomprendervi anche le società di revisione (e revisori persone fisiche non già sottoposti a vigilanza) che svolgono almeno un incarico di revisione legale sui bilanci dei gestori di crediti in sofferenza rientranti nella categoria degli Enti Sottoposti a Regime Intermedio (ESRI) autorizzati dalla Banca d’Italia.

Infine, si rappresenta che la LDE 2022/2023 ha introdotto criteri di delega al Governo per il recepimento del Regolamento (UE) 2022/2554 relativo alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario (“**DORA**”), del MiCAR e del correlato Regolamento (UE) 2023/1113 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e determinate cripto-attività e che modifica la Direttiva (UE) 2015/849.

2.3 Altri interventi sulla normativa primaria.

All’inizio del 2024 particolare rilevanza ha assunto l’emanazione della legge 5 marzo 2024, n. 21, (c.d. “**Legge Capitali**”). La citata legge introduce alcune modifiche al TUF con l’obiettivo di modernizzare e rendere più efficienti i mercati dei capitali, sostenere l’accesso delle piccole e medie imprese nei mercati dei capitali, promuovere l’innovazione e l’internalizzazione dei mercati dei capitali e rafforzare le tutele per gli investitori. La Legge Capitali ha inoltre previsto una delega per il Governo per la riforma organica del TUF, per quanto attiene le disposizioni in materia di mercati dei capitali e di società di capitali quotate.

Nel corso del 2023 è stato, infine, adottato dal Governo il decreto-legge 17 marzo 2023, n. 25, convertito con modificazioni dalla legge 10 maggio 2023, n. 52, (“**decreto FinTech**”). Tale decreto ha introdotto una cornice normativa per l’emissione e la circolazione di strumenti finanziari digitali e adeguato la normativa primaria al Regolamento (UE) 2022/858 (“**Regolamento Pilot**”).

3. Il Piano annuale delle attività regolamentari.

Per quanto riguarda l'attività regolamentare della Consob la tabella che segue riporta l'elenco degli interventi programmati per il 2024.

PIANO DELLA REGOLAZIONE PER IL 2024		
N.	Oggetto	Descrizione
1.	Interventi di adeguamento regolamentare discendenti dalla Legge del 5 marzo 2024, n. 21 (c.d. "Legge Capitali").	La Legge Capitali ha introdotto nel TUF il nuovo articolo 196-ter, ai sensi del quale il soggetto destinatario di una lettera di contestazione Consob può presentare impegni tali da far venir meno i profili di lesione degli interessi degli investitori e del mercato oggetto della contestazione. Il medesimo articolo ha attribuito alla Consob il potere di definire con proprio provvedimento generale le regole procedurali che disciplinano la presentazione e la valutazione di tali impegni. Alla luce di quanto sopra, nel corso del 2024 l'Istituto provvederà ad apportare le necessarie modifiche di adeguamento alla normativa secondaria nonché ad attuare le modifiche al TUF che verranno definite nell'ambito della delega prevista dall'art. 19 della Legge Capitali. Si segnala, inoltre, che l'Istituto valuterà la necessità/opportunità di apportare delle revisioni al Regolamento Emittenti, Intermediari e Mercati al fine di coordinare tali atti con le modifiche apportate dalla Legge Capitali al TUF.
2.	Modifiche al Regolamento Mercati al fine di dare attuazione al regolamento DORA.	Il 27 dicembre 2022 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale UE il Regolamento DORA. Il citato regolamento mira a costituire un assetto normativo armonizzato a livello europeo per superare le criticità di un panorama legislativo caratterizzato da requisiti, in tema di resilienza operativa del settore finanziario, non pienamente coerenti e frammentati in normative settoriali e <i>standard</i> internazionali. L'art. 16 della LDE 2022/2023 ha attribuito al Governo la delega per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento DORA. Nell'esercizio di tale delega il Governo è chiamato ad attribuire alle competenti Autorità nazionali, tra le quali figura la Consob, tutti i poteri di vigilanza, di indagine e sanzionatori per l'attuazione del citato Regolamento coerentemente con il riparto di competenze nel settore finanziario nazionale. Ciò premesso, nel corso del 2024 verranno definite dall'Istituto le opportune modifiche al Regolamento Mercati al fine di dare piena attuazione al Regolamento DORA.
3.	Modifiche al Regolamento Mercati al fine di dare attuazione al Regolamento e alla Direttiva di modifica del quadro MiFID II/MiFIR.	Il 28 febbraio 2024 sono stati adottati in sede europea il Regolamento (UE) 2024/791 e la Direttiva (UE) 2024/790 di modifica del quadro MiFIDII/MiFIR. Come anticipato nella sezione 1.2 del presente documento, tali revisioni normative mirano a migliorare la trasparenza e la disponibilità dei dati di mercato, migliorare la parità di condizioni tra le sedi di esecuzione e garantire che le infrastrutture di mercato dell'UE possano rimanere competitive a livello internazionale. Ad esito dell'adeguamento della normativa primaria, nel 2024 l'Istituto valuterà l'opportunità di intervenire sul Regolamento Mercati al fine di coordinare/adeguare la normativa secondaria al mutato <i>framework</i> normativo europeo.
4.	Esercizio delle deleghe previste dal decreto FinTech ai fini del completamento della disciplina secondaria.	Con l'emanazione del decreto FinTech, convertito con modificazioni dalla l. 10 maggio 2023, n. 52, l'ordinamento nazionale è stato adeguato al Regolamento Pilot. L'art. 28 del decreto FinTech ha attribuito alla Consob – in alcuni casi d'intesa con la Banca d'Italia – una serie di competenze regolamentari. Un primo gruppo di competenze (definito dall'art. 28, comma 1), che riguarda i principi e i criteri relativi alla formazione e alla tenuta

PIANO DELLA REGOLAZIONE PER IL 2024

N.	Oggetto	Descrizione
		<p>dell'elenco dei responsabili del registro e alle relative forme di pubblicità, è stato già esercitato dalla Consob attraverso l'adozione, ad esito di consultazione pubblica, delle modifiche regolamentari di cui alla delibera Consob n. 22923 del 6 dicembre 2023.</p> <p>Nel 2024 l'Istituto, previo confronto con le altre Autorità di vigilanza coinvolte e il mercato, procederà a valutare l'esercizio delle ulteriori deleghe regolamentari individuate dall'art. 28, comma 2 del decreto.</p>
5.	<p>Modifiche al regolamento sulle comunicazioni di informazioni di carattere non finanziario discendenti dal recepimento dalla CSRD.</p>	<p>Nel 2022 è stata pubblicata CSRD, atto legislativo che mira a migliorare la rendicontazione di sostenibilità al minor costo possibile, garantendo un'adeguata informativa al pubblico sui rischi che le tematiche di sostenibilità presentano per le imprese, le persone e l'ambiente, al fine di contribuire alla transizione verso un sistema economico e finanziario pienamente sostenibile e inclusivo.</p> <p>Il 10 giugno 2024 il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto legislativo di adeguamento dell'ordinamento nazionale alla citata Direttiva.</p> <p>Alla luce di ciò, nel corso del 2024 l'Istituto sarà chiamato ad adeguare le disposizioni del Regolamento n. 20267, del 18 gennaio 2018, sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario.</p>
6.	<p>Modifiche regolamentari per l'adeguamento della normativa secondaria al Regolamento MiCA.</p>	<p>Il 31 maggio 2023 è stato adottato il Regolamento MiCA, il quale stabilisce requisiti uniformi per l'offerta al pubblico e l'ammissione alla negoziazione su una piattaforma di negoziazione di ARTs EMTs e cripto-attività diverse dagli ARTs e EMTs, nonché i requisiti per i prestatori di servizi per le cripto-attività. Ad esito dell'adeguamento della normativa primaria sulla base dei criteri di delega contenuti all'art. 19 della LDE 2022/2023, l'Istituto valuterà la necessità di intervenire in via regolamentare al fine di meglio specificare le procedure attinenti al rilascio dell'autorizzazione e le modalità di esercizio dei propri poteri di vigilanza.</p>
7.	<p>Interventi regolamentari per l'adeguamento della normativa secondaria al Regolamento EuGB.</p>	<p>A novembre del 2023 è stato pubblicato Regolamento EuGB, il quale introduce a livello europeo requisiti uniformi per la <i>label "European green bond"</i>, cui tutti gli emittenti potranno aderire volontariamente per l'offerta agli investitori europei dei loro <i>green bonds</i>, quali <i>EU Green Bond</i>.</p> <p>Ad esito dell'adeguamento della normativa primaria, l'Istituto valuterà la necessità di intervenire in via regolamentare per conformare la normativa secondaria di propria afferenza al nuovo <i>framework</i> normativo europeo.</p>
8.	<p>Regolamento in materia di autorizzazione e vigilanza dei soggetti legittimati a presentare offerte nel mercato delle aste delle quote di emissione ai sensi dell'articolo 20-ter, comma1, TUF.</p>	<p>La legge 3 maggio 2019, n. 37 (<i>"Legge Europea 2018"</i>) ha introdotto nel TUF l'articolo 20-ter recante disposizioni in materia di autorizzazione e vigilanza dei soggetti legittimati a presentare domanda di partecipazione al mercato delle aste delle quote di emissione. La citata previsione riconosce alla Consob la facoltà di dettare disposizioni di attuazione della disciplina primaria, con particolare riguardo alla procedura di autorizzazione dei soggetti, stabiliti in Italia, che beneficiano dell'esenzione dall'applicazione del regime MiFID di cui all'articolo 4-terdecies, comma 1, lettera d), del TUF che possono accedere al mercato delle aste in conto proprio o per conto dei clienti della loro attività principale, nonché alle regole di condotta che gli stessi sono tenuti ad osservare.</p> <p>Nell'ottica di consentire al mercato di disporre di un quadro normativo maggiormente chiaro circa il perimetro degli obblighi sottesi</p>

PIANO DELLA REGOLAZIONE PER IL 2024		
N.	Oggetto	Descrizione
		<p>all’operatività sul mercato delle aste delle quote di emissione, nel corso del 2024 la Consob definirà una disciplina regolamentare dedicata, al fine di declinare con maggior livello di dettaglio sia l’<i>iter</i> sotteso al rilascio dell’autorizzazione dei soggetti in esenzione dalla MiFID sia le regole che governano l’attività della specie.</p> <p>In merito, si segnala che nel periodo marzo-maggio 2024 l’Istituto ha sottoposto a consultazione la propria proposta di regolamento per acquisire le valutazioni degli <i>stakeholder</i>.</p>
9.	<p>Revisione delle disposizioni regolamentari per l’adeguamento alla Direttiva 2014/56/UE (“<i>Audit</i>”) e al Regolamento (UE) 537/2014 (<i>Audit</i> su EIP) in materia di indipendenza dei revisori degli EIP.</p>	<p>Il decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135, emendando il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, ha recepito la Direttiva 2014/56/UE, di modifica della Direttiva 2006/43/CE in materia di revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati.</p> <p>In data 23 marzo 2023, il MEF ha adottato il “<i>Codice dei principi di deontologia professionale, riservatezza e segreto professionale, nonché di indipendenza e obiettività dei soggetti abilitati all’esercizio dell’attività di revisione legale dei conti</i>”, elaborato ai sensi dell’articolo 9, comma 1, e dell’articolo 9-bis, comma 2, e 10, comma 12, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, come modificato dal decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135. Tale Codice individua i principi di deontologia professionale, di riservatezza e segreto professionale e di indipendenza e obiettività che i soggetti iscritti al registro dei revisori legali sono tenuti ad osservare nell’esercizio dell’attività di revisione legale.</p> <p>Ciò premesso, nel corso del 2024, l’Istituto valuterà l’eventualità di attuare le deleghe in materia di indipendenza dei revisori legali e delle società di revisione di Enti di Interesse Pubblico (“<i>EIP</i>”).</p>
10.	<p>Definizione di un regolamento in materia di utilizzo dei poteri attinenti al <i>Mystery shopping</i>.</p>	<p>Il Regolamento (UE) 2017/2394, sulla cooperazione tra le Autorità nazionali responsabili dell’esecuzione della normativa che tutela i consumatori, ha previsto l’obbligo per gli Stati membri di attribuire alle Autorità di <i>enforcement</i> un <i>set</i> minimo di poteri di indagine, tra i quali rientra il <i>mystery shopping</i> (ovvero l’acquisto di beni o servizi a campione, ove necessario in forma anonima, al fine di acquisire elementi probatori utili all’accertamento di violazioni).</p> <p>La Legge Europea 2019-2020 nel dare attuazione al citato regolamento, è intervenuta sulle disposizioni del Codice del Consumo, assegnando alle Autorità di <i>enforcement</i> tale potere.</p> <p>Ciò premesso, nel 2024 l’Istituto effettuerà le proprie valutazioni in merito all’adozione di un nuovo regolamento al fine di disciplinare l’utilizzo dei nuovi poteri attinenti al <i>mystery shopping</i>.</p>

4. Piano biennale (2024-2025) delle Verifiche di Impatto della Regolamentazione (“VIR”).

L’articolo 8 del Regolamento concernente i procedimenti per l’adozione di atti di regolazione generale, così come risultante ad esito dell’adozione della delibera n. 22203 del 10 febbraio 2022, prevede che la Consob predisponga un programma biennale delle attività di verifica di impatto regolamentare che la stessa intende svolgere sulle disposizioni contenute nei propri atti di regolazione generale, che non siano stati oggetto di interventi di modifica negli ultimi tre anni. L’articolo 8 precisa, altresì, che l’Istituto è chiamato a svolgere verifiche regolamentari in via prioritaria sulle disposizioni per le quali è già stata svolta un’analisi di impatto della regolamentazione e che abbiano determinato impatti significativi sui destinatari, o sul sistema economico e finanziario nel suo

complesso, o per i quali sia riscontrata l'esistenza di criticità in sede di attuazione o a causa di modifiche nel contesto socio-economico di riferimento, al fine di valutare l'idoneità delle stesse a conseguire le finalità perseguite in relazione all'onerosità complessiva del quadro regolatorio.

In conformità alle disposizioni regolamentari, di seguito si riporta il Piano VIR relativo al biennio 2024-2025.

Il piano riporta interventi di VIR in materia di OPA e Prestiti Obbligazionari Convertibili (POC). In relazione al primo intervento, nel primo semestre del 2024 la verifica d'impatto regolamentare (già ultimata nel 2023) è stata aggiornata al fine di tener conto anche dei dati relativi alle OPA effettuate nel 2023. Le evidenze statistiche emerse ad esito delle analisi relative all'andamento delle OPA in Italia sono state trasmesse al MEF, al fine di fornire un utile contributo all'attuale dibattito connesso alla riforma del TUF. Tali evidenze saranno oggetto di pubblicazione nel corso dell'anno.

Nel 2024 saranno, altresì, avviati i lavori di revisione della Comunicazione n. 1/23, avente ad oggetto *“Operazioni di rafforzamento patrimoniale riservate ad un unico investitore: POC non Standard, SEDA, SEF e altre operazioni aventi caratteristiche analoghe - Richieste ai sensi dell'art. 114, comma 5, del D.lgs. n. 58/1998”*. In particolare, l'Istituto valuterà, previa consultazione pubblica, la necessità di procedere ad interventi di semplificazione e chiarimenti del testo della citata comunicazione.

Si segnala, infine, che le VIR relative al Regolamento sul procedimento sanzionatorio della Consob e al Regolamento sulle comunicazioni di informazioni di carattere non finanziario (attività pianificate nel precedente Piano) non sono state mantenute nel corrente Piano VIR. In particolare, la prima attività è confluita nei lavori di attuazione delle deleghe regolamentari introdotte nel TUF dalla Legge Capitali, che come ricordato prevedono delle modifiche in materia sanzionatoria. Per altro verso, l'attività di VIR sul Regolamento sulle comunicazioni di informazioni di carattere non finanziario è stata eliminata in considerazione della revisione regolamentare necessaria ad adeguare tale atto alla CSRD.

<i>PIANO DELLA VALUTAZIONE DI IMPATTO DELLA REGOLAZIONE PER IL BIENNIO 2024-2025 (VIR)</i>		
<i>N.</i>	<i>Oggetto</i>	<i>Descrizione</i>
<i>1.</i>	VIR sul Regolamento Emittenti (n. 11971 del 14 maggio 1999), limitatamente alle disposizioni in materia di OPA.	Nel primo semestre del 2024 la verifica d'impatto regolamentare (già ultimata nel 2023) è stata aggiornata al fine di tener conto anche dei dati relativi alle OPA effettuate nel 2023. Le evidenze statistiche emerse ad esito delle analisi relative all'andamento delle OPA in Italia sono state trasmesse al MEF, al fine di fornire un utile contributo all'attuale dibattito connesso alla riforma del TUF. Tali evidenze saranno oggetto di pubblicazione nel corso dell'anno.
<i>2.</i>	Revisione della comunicazione POC (Piano Obbligazioni Convertibili)	Il 3 maggio 2023 la Consob ha adottato, ad esito di una procedura di pubblica consultazione, la Comunicazione n. 1/23, in materia di POC, volta a incrementare la trasparenza per gli azionisti e per il mercato in occasione delle operazioni di rafforzamento patrimoniale riservate ad un unico investitore. Ciò posto, nel 2024 l'Istituto intende svolgere, in considerazione dell'esperienza applicativa delle previsioni contenute nella Comunicazione, una valutazione degli impatti dell'atto di <i>soft law</i> e,

PIANO DELLA VALUTAZIONE DI IMPATTO DELLA REGOLAZIONE PER IL BIENNIO 2024-2025 (VIR)

N.	Oggetto	Descrizione
		se del caso, intervenire sullo stesso nell'ottica di effettuare interventi di semplificazione e di chiarimento del testo.

5. Interventi sugli atti di soft law.

Nel corso del 2024 proseguirà l'attività di revisione delle Comunicazioni relative all'applicazione del Regolamento Operazioni con Parti Correlate.

In generale, l'attività di revisione degli orientamenti applicativi sulle materia di competenza della Consob, attualmente in corso, è volta a perseguire il pieno allineamento con il quadro giuridico eurounitario e l'eliminazione di eventuali profili di *gold-plating*.

Si segnala, infine, con riguardo alle attività indicate nel Piano della Regolamentazione 2023, che nella revisione degli orientamenti attinenti all'applicazione della disciplina MiFID II, delle linee guida sulla gestione delle informazioni privilegiate e degli orientamenti applicativi in materia di trasparenza delle negoziazioni si terrà conto delle recenti novità che hanno interessato il *framework* normativo europeo di riferimento ed in particolare dell'adozione in sede europea del pacchetto di misure (di primo e di secondo livello) ricomprese nella *Retail Investment Strategy* e nel *Listing Act*.

6. Osservazioni del COMI.

Il Piano della Regolamentazione è stato preventivamente sottoposto all'attenzione del Comitato degli Operatori di Mercato e degli Investitori ("**COMI**") al fine di acquisirne le osservazioni¹². I membri del Comitato hanno trasmesso considerazioni di carattere generale sulle attività della Consob, suggerimenti di integrazioni al Piano e richieste all'Istituto di risolvere a livello regolamentare taluni dubbi interpretativi posti dalla normativa europea e nazionale.

In generale, dalle osservazioni pervenute emerge la necessità, nonché l'opportunità, che la Consob implementi tempestivamente i seguenti interventi - già censiti nel Piano della Regolamentazione 2024 - stante la loro rilevanza per il mercato finanziario:

- adeguamento regolamentare alla Legge Capitali, con particolare riguardo alla disciplina degli impegni e alla previsione in tale ambito di specifiche norme sulla pubblicità e sulla tempistica per l'accesso a tale istituto;
- adeguamento della normativa secondaria al mutato quadro MiFIDII/MiFIR (particolare enfasi è stata posta sulle tematiche riguardanti la *share trading obligation* e la *post trade transparency*);

¹² Ciò conformemente a quanto previsto dal punto 8 della "*Carta Istitutiva del Comitato degli operatori di mercato e degli investitori*", il quale prevede che: "*Il Comitato si esprime sugli atti sottoposti alla sua attenzione dalla Consob. Esso può esaminare, in particolare, i progetti di adozione o revisione concernenti: [...] - piano delle attività di regolazione; [...]*".

- adeguamento regolamentare al MiCA (particolare attenzione è stata posta alla previsione di norme sulle procedure di notifica all’Autorità e sulle modalità di applicazione delle norme in materia di abusi di mercato);
- adeguamento della normativa nazionale alla CSRD (in tale ambito è stata rilevata la necessità che l’Istituto contribuisca all’implementazione di un impianto sanzionatorio equo, proporzionato e dissuasivo);
- adeguamento degli atti di *soft law* alle modifiche apportate dal pacchetto *Listing Act*, con particolare riguardo all’aggiornamento del Linee guida sulla gestione delle informazioni privilegiate;
- semplificazione della normativa secondaria e rimozione di eventuali fenomeni di *gold-plating*;

Inoltre, è stata rappresentata l’importanza per il mercato che l’Istituto dia seguito quanto prima alle semplificazioni organizzative che attengono in generale alle modalità di riparto delle competenze tra staff e Commissione in un’ottica di semplificazione e di *time to market*.

Infine, il COMI ha invitato l’Istituto a svolgere le opportune riflessioni sulla possibilità di servirsi del Piano della attività di regolazione per informare gli *stakeholders* anche sugli eventuali interventi di revisione dei regolamenti interni Consob, con particolare riguardo agli aspetti relativi alle metodologie di riparto dei contributi di vigilanza¹³.

¹³ Si segnala che i citati interventi non sono stati inseriti nel Piano delle attività di regolazione in quanto l’articolo 2 del Regolamento dei Regolamenti esclude che le attività di revisione degli atti attinenti all’organizzazione e al funzionamento della Consob siano oggetto di programmazione.